Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 agosto 1936-XIV, n. 1779.
Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito. Pag. 3025

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1936-XIV, n. 1780.
Modificazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo . . . . Pag. 3026

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1781.
Rettifica di confine fra i comuni di Elsane e di Villa del Nevoso, in provincia di Fiume . . . . Pag. 3027

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1782.
Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori . . . . Pag. 3027

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1783.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite di Bari . Pag. 3030

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1784.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Ercole I d'Este », in Ferrara . . . . . Pag. 3030

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV.
Nomina dell'on. Angelo Tarchi a membro del Consiglio superiore delle miniere . . . . Pag. 3030

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV.
Modificazione alle tariffe ferroviarie relative all'amianto greggio. Pag. 3030

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 settembre 1936-XIV.
Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1936-37 . . . . Pag. 3030

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1936-XIV.
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38 . . . . Pag. 3031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3031

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Como . . . . Pag. 3031

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ferrara . . . . Pag. 3032

Ministero delle comunicazioni: Sostituzione di un membro supplente della Commissione per l'esame delle domande di importazione di materiali radioelettrici . . . . Pag. 3032

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Autorizzazione alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Cherso (Pola) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio . . . Pag. 3032

Trapasso della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bucchianico (Chieti) al Banco di Napoli . . . Pag. 3032

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Falerna (Catanzaro) e trapasso della gestione del patrimonio della Cassa medesima al Banco di Napoli . . . Pag 3032

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Bagnoli del Trigno (Campobasso) e trapasso della gestione del patrimonio della Cassa medesima al Banco di Napoli . Pag. 3032

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso) e trapasso della gestione del patrimonio della Cassa medesima al Banco di Napoli . . . Pag. 3032

Trapasso della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Andali (Catanzaro) al Banco di Napoli . . . Pag. 3032

Approvazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte con sede in Torino . . . . Pag. 3032

CONCORSI

Regia prefettura di Bologna: Varianti alla graduatoria dei v[illegible]i del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 3032

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 10 O[illegible]936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titol[illegible]tti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Consorzio di [illegible]ito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obblig[illegible]ni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 %. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli.

(3968)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 agosto 1936-XIV, n. 1779.

Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, che reca nuovi aggiornamenti alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I generali addetti al Comando del corpo di Stato Maggiore che fanno parte della Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sono i generali capi reparto direttamente dipendenti dal sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Art. 2. — L'anno di servizio che gli ufficiali devono prestare, ai termini del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, dopo aver

superato gli esami finali dell'Istituto superiore di guerra, ha normalmente inizio nel mese di ottobre e deve sempre comprendere un intero periodo di esercitazioni estive. Nel computo di esso non si tiene conto dei periodi di tempo durante i quali l'ufficiale sia stato assente per licenza, malattia, od altra causa.

Art. 3. — Al termine dell'anno di servizio ai comandi, l'autorità da cui ciascun ufficiale dipende compila un rapporto sul servizio stesso, pronunciandosi in modo esplicito sulla sua attitudine al servizio di Stato Maggiore. Tale rapporto, con il parere delle autorità gerarchiche, è trasmesso, unitamente al libretto personale, al Comando del corpo di Stato Maggiore.

Art. 4. — La Commissione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, presa cognizione dei rapporti, esprime il parere sulla idoneità al servizio di Stato Maggiore di ciascuno degli ufficiali presi in esame e propone il trasferimento nel servizio stesso di coloro che abbia ritenuti idonei.

Art. 5. — Gli ufficiali giudicati idonei al servizio di Stato Maggiore in eccedenza al numero dei posti stabiliti con gli organici sono destinati ad un corpo dell'Arma di provenienza, e possono essere trasferiti nel servizio di Stato Maggiore di mano in mano che si verifichi la vacanza dei posti.

Gli ufficiali giudicati idonei, ma non in possesso del requisito del comando del reparto di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sono trasferiti nell'Arma di provenienza e ripresi in esame quando abbiano compiuto in modo distinto tale periodo, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regio decreto-legge.

Art. 6. — I maggiori in servizio di Stato Maggiore conseguono la promozione nell'Arma di provenienza allorchè si verificano le condizioni all'uopo necessarie. Quelli di essi che vengono designati ai termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sono trasferiti, dopo la promozione a tenenti colonnelli, nel corpo di Stato Maggiore quando si verifichino vacanze organiche nel corpo stesso e secondo la graduatoria di cui all'art. 12 del medesimo Regio decreto-legge la quale viene definita di volta in volta che si verifichino dette vacanze.

E' titolo necessario per tale trasferimento l'aver compiuto presso le truppe i periodi di comando e di servizio prescritti dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 7. — L'organico dei tenenti colonnelli stabilito dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, è riservato agli ufficiali di tale grado che fruiscano dei vantaggi di cui all'articolo 14 del decreto medesimo.

Fermo il disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, i tenenti colonnelli del corpo di Stato Maggiore, che, a mente dell'articolo 18 del predetto decreto, non fruiranno dei vantaggi di cui all'articolo 14, sono considerati in aumento alla tabella organica in conformità dell'articolo 18 del medesimo decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 8. — I tenenti colonnelli attualmente nel corpo di Stato Maggiore rimangono nel corpo stesso.

I maggiori attualmente nel corpo di Stato Maggiore, qualora non siano promossi tenenti colonnelli nell'Arma di provenienza, rimangono, all'atto della promozione a tenente colonnello, nel corpo di Stato Maggiore senza acquistare diritto ai vantaggi contemplati dal R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419.

I capitani attualmente nel corpo di Stato Maggiore conseguono la promozione nell'Arma di provenienza allorchè si verificano le condizioni all'uopo necessarie, e, dopo compiuto il prescritto periodo di comando di reparto, se giudicati idonei, vengono trasferiti nel servizio di Stato Maggiore.

Gli ufficiali provenienti dal corpo di Stato Maggiore e attualmente in rotazione alle truppe, giudicati idonei dopo il prescritto periodo di servizio, sono trasferiti nel corpo di Stato Maggiore se tenenti colonnelli, senza diritto ai vantaggi del ripetuto R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, o nel servizio di Stato Maggiore se maggiori o capitani.

I capitani e maggiori di cui al presente articolo mantengono i soli vantaggi di carriera stabiliti dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con l'applicazione di tutte le norme e prescrizioni volute dalla legge stessa; essi non potranno, in alcun caso, conseguire i vantaggi fissati dall'art. 14 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419.

Gli attuali tenenti comandati in servizio di Stato Maggiore sono trasferiti nel servizio stesso.

Art. 9. — Per l'applicazione del quarto capoverso dell'articolo 18 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, saranno presi in esame:

a) pel servizio di Stato Maggiore, gli ufficiali che entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto riuniranno tutti i requisiti di cui all'articolo 4 del citato Regio decreto-legge. A tal fine è considerato anche utile, per il computo dell'anno di servizio di cui all'art. 5 del detto Regio decreto-legge, il servizio prestato presso gli enti indicati nella tabella graduale e numerica degli ufficiali di Stato Maggiore annessa al Regio decreto-legge medesimo;

b) pel corpo di Stato Maggiore, i colonnelli che, già giudicati idonei nel grado di tenente colonnello pel trasferimento nel corpo di Stato Maggiore, e non trasferitivi per effetto dell'art. 5 del R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2048, verranno successivamente ad ultimare il periodo richiesto di comando di reggimento.

Art. 10. — La disposizione di cui al secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, si applica anche ai maggiori in rotazione alle truppe provenienti dal cessato servizio di Stato Maggiore di cui al R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, e pei quali non sia già stato espresso, nel grado stesso, giudizio di non idoneità al servizio di Stato Maggiore.

Art. 11. — Il presente decreto, che ha vigore dal 21 agosto 1935-XIII, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1936-XIV, n. 1780.
Modificazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni al suddetto Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al termine di « regionale » adottato dal R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo (convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886 e modificato con R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, convertito in legge con legge 21 giugno 1934, n. 1219), è sostituito il termine di « interprovinciale ».

Art. 2. — Al terzo comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, è aggiunta la seguente disposizione:

« Tuttavia, per esigenze di ufficio, detto personale, sia ispettivo che amministrativo, può essere chiamato a prestare servizio presso il Ministero delle corporazioni per incarichi di natura particolare.

« L'assegnazione al Ministero è provvisoria e può essere disposta per un numero di impiegati non superiore ad un decimo dei posti della tabella organica ».

Il quarto comma è soppresso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1781.

Rettifica di confine fra i comuni di Elsane e di Villa del Nevoso, in provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che in occasione dell'impianto del libro ferroviario è stata riconosciuta la necessità di una lieve rettifica del confine fra i comuni di Elsane e di Villa del Nevoso allo scopo di portare detto confine a coincidere con la linea di delimitazione della proprietà ferroviaria e ciò mediante l'assegnazione ad Elsane delle zone segnate in giallo ed a Villa del Nevoso di quelle segnate in grigio ed in rosso sull'annesso progetto, vistato dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Fiume;

Viste le deliberazioni, rispettivamente in data 1° settembre e 1° dicembre 1934-XIII, con le quali i podestà di Elsane e di Villa del Nevoso hanno aderito all'anzidetta rettifica di confine;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Fiume in adunanza del 18 marzo 1935-XIII;

Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere in data 28 luglio 1936-XIV si intende nel presente decreto riportato;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine tra i comuni di Elsane e di Villa del Nevoso è rettificato in conformità dell'annesso progetto, vistato dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Fiume e che, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1782.

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera pia nazionale per le vedove e i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvato l'annesso statuto dell'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 1. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori.

TITOLO I. — *Sede - Scopo - Patrimonio - Mezzi di funzionamento.*

Art. 1. — L'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, ha sede in Roma.

Art. 2. — L'Ente provvede alla gestione dei propri istituti siti in Loreto e Gorizia e di quelli da costituirsi eventualmente altrove, destinati a ricoverare, dagli anni quattro al compimento degli studi secondari, i figli, di ambo i sessi, degli aviatori; cura la educazione e l'istruzione dei maschi al fine principale di prepararne l'accesso alle carriere militari della Regia aeronautica oppure di avviarli all'esercizio di professioni di interesse aeronautico o al pubblico impiego, preferibilmente nella Regia aeronautica; cura la educazione e l'istruzione delle femmine al fine di renderle utili alla famiglia ed alla Nazione.

Art. 3. — L'Ente assiste moralmente e finanziariamente, sia con fondi propri, sia con la eventuale gestione di fondazioni per l'assegnazione di borse di studio, i figli di aviatori, di cui all'art. 10, lettera *a*), che se ne rendano con molta distinzione meritevoli, durante gli studi presso la Regia accademia aeronautica o presso le Università del Regno o istituti similari.

L'Ente inoltre assiste moralmente e finanziariamente, in collaborazione col tutore o curatore, i figli di aviatori, di cui all'art. 10, lettera *a*), dichiarati interdetti o inabilitati, per tutto il tempo in cui dura lo stato di interdizine o di inabilitazione.

Art. 4. — L'indirizzo educativo, negli istituti dipendenti, mira a sviluppare negli allievi il senso della dignità e responsabilità personale, il sentimento dei doveri dell'individuo verso la Nazione, l'orgoglio di essere italiano, l'amore per la Patria, la religione e la famiglia sulle orme della più pura tradizione italiana, riaffermata e rinvigorita dal Fascismo.

Art. 5. — L'educazione morale, militare, fisica, l'assistenza religiosa, le cure igieniche, ortogenetiche sono impartite direttamente dall'Ente con i mezzi organizzati nei singoli istituti; gli insegnamenti pre-elementari, elementari, letterari, scientifici, professionali sono impartiti nelle scuole pubbliche, regie o pareggiate.

Art. 6. — L'Ente, al fine di prepararne un avvenire adeguato alle capacità e tendenze, affida ad istituti estranei l'educazione e l'istruzione di quelli tra gli allievi indicati nell'art. 10, che debbono seguire studi non ordinati nelle sedi degli istituti dipendenti oppure non possono trarre utile vantaggio negli istituti dipendenti, a causa di deficiente capacità intellettiva o deficiente stato fisico.

Art. 7. — Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni di proprietà della soppressa Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti con sede in Loreto e dell'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori con sede in Gorizia; e risulta dalla situazione patrimoniale allegata a ciascuno dei conti consuntivi, dell'uno e dell'altro ente, per l'esercizio 1934-35 debitamente approvati.

Concorrono ad aumentare il patrimonio le donazioni, i lasciti, le oblazioni e simili elargizioni, il ricavato di manifestazioni aeronautiche, autorizzate, a favore dell'Ente, dal Ministero dell'aeronautica, *gli avanzi di ciascun esercizio.*

Art. 8. — Le somme liquide che concorrono a formare il patrimonio debbono essere investite in titoli del debito pubblico dello Stato od in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, da intestarsi, di regola, all'Istituto nazionale per i figli degli aviatori. Ove i titoli non siano nominativi, dovranno essere depositati presso l'istituto di credito di cui all'art. 32 del presente statuto.

Art. 9. — L'Ente provvede alle proprie finalità:

a) con le rendite del patrimonio;

b) con i proventi risultanti da leggi speciali;

c) con sovvenzione annuale del Ministero dell'aeronautica;

d) con la eventuale assegnazione di borse di studio, secondo le tavole di fondazione di enti a favore dei figli degli aviatori;

e) con le quote volontarie, mensili, di previdenza del personale militare della Regia aeronautica, stabilite dal Ministero per grado, categoria o specialità;

f) con le quote volontarie, mensili, di previdenza dei piloti civili in attività di volo, da stabilirsi nel regolamento interno degli istituti;

g) con qualsiasi altra entrata, di carattere continuativo, proveniente da enti pubblici o da privati.

TITOLO II. — *Allievi.*

Art. 10. — In via principale e preferenziale sono ammessi, gratuitamente, negli istituti dipendenti dall'Ente:

a) i figli di ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali di carriera e militari di truppa in servizio di leva o volontario aventi obblighi di volo e morti o gravemente infortunati in servizio e per causa di servizio;

b) i figli di ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, in congedo, richiamati temporaneamente in servizio, aventi obblighi di volo e morti o gravemente infortunati in servizio e per causa di servizio;

c) i figli naturali di ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali di carriera e militari di truppa in servizio di leva o volontario aventi obblighi di volo e morti per incidente di volo in servizio;

d) i figli naturali di ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, in congedo, richiamati in temporaneo servizio, aventi obblighi di volo e morti per incidente di volo in servizio;

e) i figli dei personali militari, non compresi nelle categorie sopra indicate, e civili della Regia aeronautica morti per incidente di volo in servizio e per causa di servizio.

Art. 11. — Possono essere ammessi a pagamento i figli degli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo, dei sottufficiali di carriera e dei militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma speciale, aventi obblighi di volo, purchè i rispettivi genitori abbiano versato, da almeno un quinquennio, le quote mensili di previdenza, di cui alla lettera *e*) dell'art. 9.

Possono del pari essere ammessi a pagamento gli orfani di piloti civili deceduti in servizio di aeronavigazione civile e per incidente di volo, purchè questi abbiano versato, da almeno un quinquennio, le quote mensili di previdenza, di cui alla lettera *f*) dell'art. 9.

Art. 12. — Le specifiche condizioni di ammissione degli allievi e delle allieve negli istituti dipendenti e, a cura dell'Ente, in quelli indicati nell'art. 6, la permanenza negli istituti dipendenti, il passaggio dall'uno all'altro, l'uscita, la dimissione, l'allontanamento a causa di malattia e la espulsione dagli stessi istituti sono disciplinati dal regolamento interno degli istituti dipendenti.

TITOLO III. — *Degli amministratori.*

Art. 13. — L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un presidente, un vice presidente e sette consiglieri.

Tutti sono nominati con decreto del Ministro per l'aeronautica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Qualunque sia la data della loro nomina o conferma, essa, agli effetti della durata della carica, si presume coincida col 1° ottobre anteriore.

Art. 14. — Con proprio decreto il Ministro per l'aeronautica provvede a surrogare i membri del Consiglio che, per qualsiasi motivo, vengano a mancare.

I nominati per surrogazione durano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Il Ministro per l'aeronautica, può, in qualsiasi momento, revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio o pronunziarne la decadenza, come può sciogliere l'intero Consiglio, ove ritenga ciò conforme agli interessi dell'Ente e nominare un commissario straordinario per la durata di sei mesi, salvo proroga.

Art. 15. — Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

a) investimento di somme liquide in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

b) accettazione di lasciti, donazioni e simili;

c) accettazione dell'incarico della eventuale gestione di fondazioni per l'assegnazione di borse di studio, di cui all'art. 3;

d) acquisto, affitto e permuta di immobili;

e) cambiamenti nell'indirizzo degli studi degli allievi e delle allieve, di cui all'art. 10;

f) espulsione degli allievi e delle allieve dagli istituti;

g) esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

h) approvazione di contratti per importo eccedente le 50.000 lire o che vincolino l'Ente per una durata superiore ad un triennio;

i) ratifica degli atti di urgenza compiuti dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente;

l) adozione di atti transattivi;

m) autorizzazione a stare in giudizio;

n) assunzione di prestiti;

o) concessione di mutui;

p) assunzione, sospensione, licenziamento dei dipendenti impiegati o salariati, purchè non siano di nomina ministeriale;

q) decisioni in merito a reclami;

r) proposte di modifiche dello statuto;

s) approvazione del regolamento amministrativo, del regolamento di contabilità e del regolamento interno per gli istituti.

Art. 17. — Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo una volta per ciascun semestre, le seconde ogni volta che, per ragioni *di urgenza*, sia ritenuto necessario.

Le adunanze ordinarie sono convocate dal presidente, quelle straordinarie dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente oppure su richiesta scritta di almeno quattro membri del Consiglio o, infine, per invito del Ministro per l'aeronautica.

Art. 18. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva di almeno cinque membri.

Non sono ammesse delegazioni.

Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni hanno luogo a voti segreti, quando le deliberazioni si riferiscono a persone.

Art. 19. — I membri del Consiglio di amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè possono prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti od affini sino al quarto grado.

In caso di contravvenzione al disposto della precedente alinea, i contravventori incorrono nella decadenza dall'ufficio di amministratore dell'Ente e la deliberazione è nulla.

Art. 20. — I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal segretario, sono firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Art. 21. — Per la durata di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione può delegare la deliberazione su atti e argomenti di sua competenza ad uno speciale Comitato amministrativo composto del presidente, del vice presidente e del consigliere preposto alla sorveglianza dell'Ufficio segreteria.

In ogni caso non possono essere delegate al Comitato amministrativo le deliberazioni di cui alle lettere *d*), *g*), *h*), *i*), *m*), *n*), *o*), *r*), *s*), dell'art. 16.

Le adunanze del Comitato amministrativo sono convocate dal presidente tutte le volte che le ritiene necessarie; le deliberazioni sono prese con voto unanime dei tre membri; in caso di disaccordo la questione è rimandata alla deliberazione del Consiglio.

I processi verbali delle deliberazioni del Comitato amministrativo, sono firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Art. 22. — Il presidente rappresenta legalmente l'Ente e ne ha la firma; egli:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;

b) accetta le oblazioni;

c) determina, secondo le norme del regolamento interno, l'ammissione degli allievi e delle allieve, la loro assegnazione agli istituti dipendenti o a quelli di cui all'art. 6; il loro passaggio da un istituto ad un altro, la loro uscita, la dimissione, l'allontanamento a causa di malattia dagli istituti medesimi;

d) stipula i contratti nei limiti degli stanziamenti del bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consigliari;

e) ordina il deposito in conto corrente delle somme disponibili ed i prelievi in relazione alle occorrenze, fermi restando gli obblighi del tesoriere secondo il regolamento di contabilità;

f) sorveglia la riscossione delle entrate; ordina le spese, firmando i relativi mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni consigliari;

g) vigila affinchè le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni consigliari siano da tutti osservate;

h) esercita assidua sorveglianza sull'operato dei direttori e di tutto il personale, nonchè sulla disciplina negli istituti;

i) prende tutte le disposizioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell'Ente per le quali non siano necessarie deliberazioni consigliari o del Comitato amministrativo;

l) può, in caso di urgenza, adottare, per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Ente e sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a chiederne ratifica nella prima adunanza.

Art. 23. — Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, con le medesime sue attribuzioni e facoltà.

Art. 24. — Il vice presidente ed i consiglieri possono assumere, per delega del presidente, determinati incarichi o la speciale sorveglianza di uno o più determinati rami del servizio od il controllo del funzionamento generale e particolare di uno degli istituti.

In particolare il presidente può delegare:

a) ad uno dei consiglieri; quale incaricato del controllo e della sorveglianza del servizio di segreterìa, le funzioni di cui all'art. 22, lettere *a*), *g*), *h*), *i*);

b) al vice presidente le funzioni di cui all'art. 22, lettere c) ed f), ed all'art. 31, allo scopo di dirigere e controllare organicamente ed assiduamente la parte esecutiva della gestione e l'opera del tesoriere, dei direttori, degli economi relativamente alle entrate ed alle spese.

TITOLO IV. — *Esercizio finanziario.*

Art. 25. — L'esercizio finanziario dell'Ente va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 26. — Presso l'Ufficio di presidenza, a cura del segretario, deve essere tenuto in corrente l'esatto inventario di tutti i beni immobili e mobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con i titoli relativi.

Art. 27. — Dell'inventario e delle successive variazioni è data comunicazione al Ministero dell'aeronautica nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 28. — Il Consiglio di amministrazione, non più tardi del 30 giugno di ciascuno anno, approva il bilancio preventivo, nei modi fissati dal regolamento di contabilità, per l'esercizio finanziario successivo.

Nel mese successivo alla deliberazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione, questo, accompagnato da relazione illustrativa, è inviato al Ministero dell'aeronautica per l'approvazione del Ministro.

Art. 29. — L'accertamento delle entrate, la riscossione e il versamento devono essere fatti *dal tesoriere*, secondo il regolamento di contabilità.

Nessuna riscossione può essere effettuata dalle direzioni e dagli economi degli istituti dipendenti, se non per conto e nell'interesse del servizio del tesoriere.

Art. 30. — I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere o per gli economi, se non muniti della firma del presidente del Consiglio di amministrazione o del vice presidente o del consigliere incaricato o del direttore dell'Istituto, presso cui la spesa si effettua.

Art. 31. — Il presidente del Consiglio di amministrazione impegna le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Il presidente può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dell'Ente ai singoli direttori degli istituti dipendenti, di ordinare le spese nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. In tal caso le funzioni del tesoriere per la liquidazione ed il pagamento sono assunte dall'economo, agente responsabile presso ciascun istituto, verso il tesoriere e verso l'*amministrazione*.

Art. 32. — Le somme eccedenti i bisogni di cassa normali, sia presso la direzione centrale, sia presso la direzione di ciasun istituto, debbono essere depositate presso istituti di credito di notoria solidità, riconosciuta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 33. — L'Ente deve formare ogni anno, entro il mese di dicembre e per l'esercizio scaduto, nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato finanziario e morale della gestione.

Nel mese successivo alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, sul conto consuntivo e sul conto del tesoriere, l'uno e l'altro, accompagnati dalla relazione e dagli altri documenti prescritti dal regolamento di contabilità, saranno inviati al Ministero dell'aeronautica per l'approvazione del Ministro.

Art. 34. — Gli avanzi di ciascun esercizio finanziario sono portati in aumento al patrimonio; gli eventuali disavanzi sono colmati con una corrispondente diminuzione del patrimonio.

TITOLO V. — *Del personale.*

Art. 35. — Il segretario del Consiglio di amministrazione assiste il Consiglio in tutte le sue deliberazioni, disbriga tutto il lavoro di segreteria, della quale è capo, attenendosi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, delle disposizioni del presidente e del consigliere incaricato; è coadiuvato da altri impiegati.

Il segretario deve essere prescelto previa autorizzazione del Ministero dell'aeronautica tra il personale del Ministero stesso, di grado non inferiore al 9°

Art. 36. — Al tesoriere è affidata, sotto la vigilanza del presidente, o del consigliere incaricato, la esecuzione di tutti gli atti di gestione che importino entrate o spese comunque a favore o a carico dell'Ente.

Il tesoriere fa parte dell'Ufficio segreteria e deve essere prescelto previa autorizzazione del Ministero dell'aeronautica tra il personale del Ministero stesso.

Egli è dispensato dal prestare cauzione.

Art. 37. — Il direttore di ciascun istituto sovraintende alla vita interna dell'istituto, è responsabile della educazione e della istruzione degli allievi e delle allieve secondo il regolamento interno; cura, da buon padre di famiglia, i rapporti con le autorità scolastiche; ordina le spese, in quanto a ciò delegato in base ai regolamenti amministrativo e di contabilità, alle deliberazioni consigliari ed alle disposizioni del presidente; riferisce al presidente tutti i fatti di maggior rilievo.

È, negli istituti maschili, ufficiale superiore dell'Arma aeronautica; è, negli istituti femminili o misti, personale degli educandati femminili alla dipendenza dello Stato o adatta persona indicata dal regolamento interno.

La carica di direttore può essere data al personale di cui al precedente comma, previa autorizzazione del Ministero competente.

Art. 38. — Il vice direttore coadiuva il direttore nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza; è in particolar modo responsabile della disciplina e della esecuzione dell'indirizzo educativo degli allievi, coadiuvato dagli istitutori secondo le norme del regolamento interno; sorveglia i risultati degli studi degli allievi in rapporto alle loro attitudini ed alla loro capacità; è istruttore premilitare per gli allievi; dispone le mansioni e l'impiego del basso personale.

È, negli istituti maschili, ufficiale inferiore dell'Arma aeronautica, previa autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 39. — L'economo esegue gli atti di gestione con funzioni delegate di sub-tesoriere e ne assume la responsabilità, attenendosi alle disposizioni dei regolamenti amministrativo e di contabilità e del regolamento interno; dipende, per il suo servizio, dal direttore; è capo dell'economato; rende conto della gestione al tesoriere.

È, negli istituti maschili, ufficiale inferiore dell'Arma aeronautica; è, negli istituti femminili o misti, personale degli educandati alla dipendenza dello Stato o dei ruoli dei convitti nazionali o adatta persona indicata dal regolamento interno.

La carica di economo può essere data al personale di cui al precedente articolo, previa autorizzazione del competente Ministero.

Art. 40. — Gli istitutori assistono gli allievi in tutte le ore del giorno, curano la loro educazione e ne sorvegliano lo studio, consigliandoli nel metodo più adeguato per l'apprendimento delle diverse materie scolastiche, sono particolarmente responsabili della compagine morale di ciascuna squadra.

Sono, negli istituti maschili, istitutori dei convitti nazionali o ufficiali o sottufficiali della Regia aeronautica; sono, negli istituti femminili o misti, personale degli educandati femminili alla dipendenza dello Stato o adatte persone indicate dal regolamento interno.

Art. 41. — Il medico, il sacerdote assistente alle pratiche religiose, il maestro di educazione fisica, il maestro di scherma dipendono dal direttore e dal vice direttore e attendono alle loro mansioni secondo il regolamento interno.

Possono essere assunti con contratti di locazione di opera di durata annuale.

TITOLO VI. — *Patronato morale.*

Art. 42. — Il patronato morale è esercitato da un Comitato di undici persone, al fine di collaborare collegialmente o singolarmente, se richiesto, col presidente o col Consiglio di amministrazione in tutte le iniziative atte a preparare e formare l'avvenire degli allievi e delle allieve più facile e più soddisfacente, assistere moralmente le famiglie degli aviatori caduti e mantenere vivo ed ammirato nella Nazione il senso religioso della riconoscenza ai grandi aviatori che dettero e daranno lustro alla Patria sia in guerra, sia in pace.

Art. 43. — I patroni e le patronesse sono scelti tra persone residenti in diverse località ed aventi spiccati requisiti di autorità nel campo della pubblica e privata beneficenza, degli studi, delle industrie aeronautiche o note per praticate illustri tradizioni di famiglia; sono nominati dal Ministro per l'aeronautica.

TITOLO VII. — *Della tutela e della vigilanza dello Stato.*

Art. 44. — L'Istituto nazionale per i figli degli aviatori è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'aeronautica.

Art. 45. — Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'aeronautica:

a) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni del patrimonio non previste dal presente statuto e per un valore superiore a L. 30.000;

b) le deliberazioni relative all'accettazione dell'incarico della gestione di fondazioni per l'assegnazione di borse di studio costituite da terzi a favore di allievi degli istituti dipendenti;

c) le deliberazioni relative a rapporti giuridico-economici con enti morali che attendono alla assistenza e protezione di giovani universitari, in quanto possano giovare agli allievi degli istituti dipendenti, dopo il compimento degli studi secondari;

d) le deliberazioni di stare in giudizio per esperire azioni giudiziali contro terzi, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) i regolamenti amministrativo, di contabilità e interno;

f) i bilanci preventivi;

g) i conti consuntivi e loro allegati.

Art. 46. — Il Ministero dell'aeronautica provvede a:

a) dare gratuitamente l'uso degli immobili, in aggiunta a quelli di proprietà dell'Ente, occorrenti per il Consiglio di amministrazione e gli istituti dipendenti, adatti allo scopo;

b) assegnare a carico del proprio bilancio la sovvenzione di cui alla lettera *c*) dell'art. 9;

c) assegnare, a carico del proprio bilancio, il personale, di cui al titolo V;

d) stabilire le quote volontarie, mensili di previdenza, di cui alla lettera *e*) dell'art. 9.

Art. 47. — Il Ministero dell'aeronautica dispone di ufficio la compilazione del bilancio preventivo o del conto consuntivo, quando non si sia provveduto nei termini prescritti.

TITOLO VIII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 48. — Gli allievi degli istituti di Gorizia e Loreto, i quali non si trovino attualmente nelle condizioni stabilite dall'art. 10 del presente statuto, continueranno ad essere educati ed istruiti a cura dell'Ente fino al compimento degli studi secondari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1783.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite di Bari.

N. 1783. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto e di mutua assistenza nei riguardi delle seguenti Confraternite con sede in Bari:

1. Confraternita della Buona Morte ed Orazione, sotto il titolo di San Marco.
2. Confraternita di S. Michele, in Palese.
3. Confraternita di Maria SS.ma della Purificazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1784.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Ercole I d'Este », in Ferrara.

N. 1784. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Ercole I d'Este » di Ferrara e della Regia scuola secondaria di avviamento professionale aggregata, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV.
Nomina dell'on. Angelo Tarchi a membro del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1936, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio 159, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio superiore delle miniere per il triennio 1936-38;

Vista la lettera 10 agosto 1936, n. 44468, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ha designato a proprio rappresentante l'on. Angelo Tarchi, dirigente della Federazione nazionale fascista dei lavoratori industrie estrattive, in sostituzione dell'avv. Emilio Balletti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'on. Angelo Tarchi, deputato al Parlamento, dirigente della Federazione nazionale fascista dei lavoratori industrie estrattive, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, in sostituzione dell'avv. Emilio Balletti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV
Registro 3 Corporazioni, foglio 25.

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV.
Modificazione alle tariffe ferroviarie relative all'amianto greggio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle merci alle quali compete l'aumento del 300 % e che figurano indicate nell'allegato n. 3 all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è inserita la voce: « Amianto greggio di produzione nazionale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(3957)

DECRETO INTERMINISTERIALE 26 settembre 1936-XIV.
Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1936-37.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;

Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;

Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1931-IX, 6 settembre 1932-X, 30 agosto 1933-XI, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, riguardanti le norme e le modalità per la stampa e per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;

Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei detti testi unici di Stato per l'anno scolastico 1936-37;

Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Per l'anno scolastico 1936-37 restano immutati i testi di lettura per le classi 3ª, 4ª e 5ª (maschile); vengono modificati i testi di insegnamenti vari per la 3ª, 4ª e 5ª classe; vengono sostituiti i testi della 1ª e della 2ª classe, nonchè il libro di lettura per la classe 5ª (femminile).

Viene, inoltre, istituito per la 5ª classe maschile e femminile un libro di testo sull'Impero italiano dell'A. O.

Art. 2. — I testi per la 1ª classe (Bucciarelli) e per la 2ª classe (Tanzarella) saranno adottati nelle scuole della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, della Lucania e della Campania e, quelli di insegnamenti vari già adottati per la 4ª e 5ª classe, rimarranno in uso nelle stesse scuole ed in quelle degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Puglie.

Il libro di lettura per la 5ª classe femminile adottato nello scorso anno rimarrà in uso nelle sole scuole della Lombardia.

Art. 3. — I prezzi dei testi delle varie classi rimangono immutati, fatta eccezione per i nuovi testi di 1ª e di 2ª classe i cui prezzi vengono fissati, rispettivamente, in L. 4,50 ed in L. 5.

Il prezzo del volume di nuova istituzione per la 5ª classe sull'Impero italiano dell'A. O. è stabilito in L. 4,50.

Art. 4. — Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato entro il 31 dicembre 1936-XV, il prezzo dei volumi loro venduti depurato dello sconto ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente bollo, rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo e con firme autenticate da Regio notaio.

Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 31 dicembre 1936-XV, nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 31 dicembre 1936-XV, è concesso un interesse del 5 per cento in ragione di anno.

Art. 5. — Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi, e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII, è fissato al 15 ottobre 1936-XIV

Art. 6. — Rimangono immutate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3956)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1936-XIV.
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1937-38.

Roma, addì 21 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

Numero dell'esercizio 1936-37	Numero dell'esercizio 1937-38	CAPITOLI Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1936-37	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1937-38 (Col. 4±5)
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	1.200,000	— 100.000 (a)	1.100.000
2	2	Canoni delle imprese portuali	38,000	— 10.000 (a)	28.000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali.	*per memoria*	—	—
4	4	Proventi eventuali diversi	2,000	—	.000
			1,240,000	— 110.000	1.130.000

(a) Diminuzioni proposte in relazione ai risultati dell'esercizio finanziario 1935-36.

Numero dell'esercizio 1936-37	Numero dell'esercizio 1937-38	CAPITOLI Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1936-37	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1937-38 (Col. 4±5)
1	2	3	4	5	6
		SPESA			
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	589,819	—	589.819
2	2	Indennità di trasferta e di missione.	44,000	—	44.000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	200,000	—	200.000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati — Fitto di locali	13,800	—	13.800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	85.060	—	85.060
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63, Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924 n. 182)............	96,800	—	96.800
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al Segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto - legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269)	10,173	—	10.173
8	8	Spese casuali	8,000	—	8.000
—	9	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario............	—	+ 10.000 (a)	10.000
9	10	Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio.	191,739	— 120.000 (b)	71.739
			1,240,000	— 110.000	1.130.000

(a) Capitolo di nuova istituzione per provvedere alla corresponsione di premi di nuzialità e natalità.

(b) Diminuzione proposta in relazione alla minore previsione delle entrate ed alla maggiore previsione delle spese.

Roma, addì 21 settembre 1936 - XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(3941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 ottobre 1936-XIV - N. 195.

Dal 25 settembre al 6 ottobre 1936-XIV Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,25
Francia (Franco)	88,80
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,295
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,105
Canadà (Dollaro)	—
Cecoslovacchia (Corona)	—
Danimarca (Corona)	—
Germania (Reichsmark)	7,6336
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	4,7059
Olanda (Fiorino)	—
Polonia (Zloty)	—
Spagna (Peseta)	—
Svezia (Corona)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76,35
Id. 3,50 % (1902)	72,375
Id. 3 % lordo	52,50
Prest. redim. 3.50 % - 1934	76,225
Obbl. Venezie 3,50 %	88,10
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,925
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,825
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,825
Rendita 5% 1935	91,975

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Como.

Con R. decreto in data 3 settembre 1936-XIV, il termine assegnato al cav. dott. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como, è stato prorogato al 31 ottobre 1936-XV.

(3962)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ferrara.

Con R. decreto 3 settembre 1936-XIV il termine assegnato all'avvocato Antonio Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara, è stato prorogato al 31 ottobre 1936-XV.

(3963)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per l'esame delle domande di importazione di materiali radioelettrici.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 10 settembre 1936-XIV, il cav. Cesare Geranzani, vice intendente di finanza, è stato nominato membro supplente della Commissione per l'esame delle domande di importazione di materiali radioelettrici, in sostituzione del cav. uff. Gilberto Coletti, ispettore capo delle Regie dogane.

(3961)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Cherso (Pola) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Cherso (Pola) è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio.

Trapasso della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bucchianico (Chieti) al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bucchianico (Chieti) è stata affidata al Banco di Napoli.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Falerna (Catanzaro) e trapasso della gestione del patrimonio della Cassa medesima al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Falerna (Catanzaro) e la gestione del patrimonio della Cassa medesima è stata affidata al Banco di Napoli.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Bagnoli del Trigno (Campobasso) e trapasso della gestione del patrimonio della Cassa medesima al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Bagnoli del Trigno (Campobasso) e la gestione del patrimonio della Cassa medesima è stata affidata al Banco di Napoli.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso) e trapasso della gestione del patrimonio della Cassa medesima al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Ripabottoni (Campobasso) e la gestione del patrimonio della Cassa medesima è stato affidato al Banco di Napoli.

Trapasso della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Andali (Catanzaro) al Banco di Napoli.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Andali (Catanzaro) è stata affidata al Banco di Napoli.

Approvazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte con sede in Torino.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 25 settembre 1936-XIV, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte con sede in Torino, secondo il testo accluso al decreto stesso.

(3959)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 4003 in data 13 giugno 1936 portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a numero sei posti di veterinario condotto nei comuni di Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, Castenaso, Loiano, S. Agata Bolognese, Tossignano (Casalfiumanese-capoluogo) di questa Provincia, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Vista la nota 21 agosto 1936, n. 4420, con cui il podestà di Casalecchio di Reno comunica la rinuncia da parte del dott. Carlo Canè al posto di veterinario condotto di detto Comune, cui era stato nominato con deliberazione del 30 giugno 1936, vistata per l'esecutività il 10 luglio successivo n. 22980;

Constatata la vacanza del posto;

Considerato che, a norma dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, il dott. Ercole Rebucci, designato e nominato per la sede di S. Agata Bolognese, ha fatto conoscere in data 20 settembre 1936 di accettare la nuova nomina alla sede di Casalecchio resasi vacante come è sopra indicato;

Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ercole Rebucci è dichiarato vincitore per il posto di veterinario condotto in comune di Casalecchio di Reno.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, 28 settembre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TIENGO.

(3966)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.